

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 92/08

16 dicembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-213/07

*Michaniki AE / Ethniko Symvoulío Radiotileorasis e Ypourgos Epikrateias*

### **IL DIRITTO COMUNITARIO ELENCA, IN MODO TASSATIVO, LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A UN APPALTO PUBBLICO DI LAVORI, BASATE SULLE QUALITÀ PROFESSIONALI DELL'IMPRENDITORE**

*Uno Stato membro può prevedere tuttavia altre misure di esclusione, dirette a garantire la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento tra gli offerenti*

La normativa greca esclude dall'aggiudicazione degli appalti pubblici gli imprenditori di lavori pubblici parimenti coinvolti nel settore dei mezzi di informazione, senza lasciar loro nessuna possibilità di dimostrare che non esiste nessun rischio per la concorrenza. Tuttavia le persone che agiscono come intermediari, in qualità di coniugi o parenti, non sono colpiti da questa esclusione qualora dimostrino che la loro partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico dipende da una decisione autonoma, dettata da interessi personali.

Nel 2001, la società greca Erga OSE AE ha bandito una gara d'appalto per la realizzazione di lavori di sterramento e di costruzione delle infrastrutture tecniche della nuova linea ferroviaria doppia ad alta velocità Corinto-Kiato.

Le società Michaniki AE e Ki Sarantopoulos AE hanno partecipato alla gara e quest'ultima, in seguito incorporata dalla Pantechniki, ha ottenuto, nel 2002, l'aggiudicazione dell'appalto.

Per concludere il contratto, l'Erga OSE ha chiesto all'Ethniko Symvoulío Radiotileorasis (Consiglio nazionale greco della radiotelevisione) il rilascio di un certificato, che attestasse la mancanza di cause di incompatibilità per la aggiudicazione in persona del sig. K. Sarantopoulos, azionista principale nonché membro del consiglio d'amministrazione e direttore della Pantechniki. Poiché quest'ultimo ha dimostrato la sua autonomia economica rispetto al proprio figlio, sig. G. Sarantopoulos, membro dei consigli di amministrazione di due società greche di mezzi di informazione, il certificato è stato rilasciato.

L'impresa Michaniki, concorrente dell'aggiudicataria, ha proposto ricorso dinanzi al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) per l'annullamento del certificato, sostenendo che le norme greche relative al regime di incompatibilità sarebbero in contrasto con la costituzione greca, la quale prevede che un appalto pubblico non può essere aggiudicato ad imprese i cui

proprietari, azionisti principali, soci ecc. siano parenti o persone che agiscano quali intermediari di proprietari, azionisti principali e soci di imprese di mezzi d'informazione.

Il Symvoulio tis Epikrateias ha quindi proposto alla Corte di giustizia diverse questioni in merito alla compatibilità del diritto greco con la direttiva<sup>1</sup> concernente l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

La Corte ricorda anzitutto che scopo della direttiva è quello di aprire alla concorrenza il settore degli appalti pubblici di lavori e di garantire l'assenza di rischi di favoritismi da parte dei pubblici poteri. Di conseguenza, quest'ultima prevede diverse cause di esclusione dalla partecipazione per un imprenditore, basate su considerazioni oggettive di natura professionale (onestà, solvibilità, capacità economica e finanziaria). Tuttavia, uno Stato membro può prevedere altre cause di esclusione, che non possono eccedere però quanto necessario per conseguire lo scopo della direttiva. Tenendo conto delle caratteristiche storiche, giuridiche, economiche o sociali ad esso specifiche, lo Stato si trova nelle condizioni migliori per individuare le situazioni che possono minacciare la trasparenza degli appalti e falsare la concorrenza. Nel caso di specie, la legge greca intende evitare che, in sede di aggiudicazione di un appalto pubblico, un'impresa di mezzi di informazione o un imprenditore di lavori pubblici, collegato a un'impresa del genere o a persone che la detengono o la dirigono, utilizzi la propria posizione nel settore dei mezzi di informazione per influenzare illecitamente la decisione di aggiudicazione dell'appalto.

In base a tali considerazioni, la Corte dichiara che **la direttiva** deve essere interpretata nel senso che essa **elenca, in modo tassativo, le cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico di lavori, basate su criteri di natura professionale**. Tuttavia, essa non osta a che uno **Stato membro preveda, nel rispetto del principio di proporzionalità, altri provvedimenti di esclusione diretti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli offerenti**.

Alla luce di ciò, **il diritto comunitario osta a una disposizione nazionale che introduca una presunzione assoluta di incompatibilità generale** tra il settore dei mezzi di informazione e quello degli appalti pubblici. **Il provvedimento che non riconosca agli imprenditori, che svolgono un'attività nel settore dei mezzi di informazione o sono collegati a una persona coinvolta in tale settore, la facoltà di dimostrare la mancanza di rischi effettivi per la trasparenza delle procedure e per la concorrenza tra gli offerenti è infatti incompatibile con il principio di proporzionalità**.

---

<sup>1</sup> Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) *come modificata dalla* direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-213/07>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"*

*Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249*

*o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*